



VERBALE RIUNIONE ASSEMBLEA del 18 marzo 2023

tenutasi in Marano Principato, presso la Sala Convegni del Centro di Aggregazione Giovanile "Cesare Baccelli", con inizio alle ore 10 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, indetta per le ore 5 del medesimo giorno.

Alle ore 10,30 sono presenti i seguenti soci:

1. Paolo Graceffa, membro del Consiglio Direttivo con funzioni di Vicepresidente, anche per delega dei sigg.ri:
2. Franco Lonetti;
3. Tatiana Boscarelli;
4. Pierpaolo Stellato;
5. Domenico Bilotti;
6. Pasquale Avolio;
7. Alessandro Iaccino;
8. Eugenio Furia;
9. Francesca Lena, Presidente, anche per delega dei sigg.ri;
10. Maria Carmela Greco;
11. Luisa Straticò;
12. Micaela Filice;
13. Daniele Diacovo, membro del Consiglio Direttivo, anche per delega dei sigg.ri;
14. Maria Straticò;
15. Domenico Mastroscusa;

16. Raffaele Caputo, membro del Consiglio Direttivo con funzioni di Tesoriere;
17. Luigi Caputo;
18. Teresa Maria Faillace, membro del Consiglio Direttivo con funzioni di Segretaria, anche per delega dei sigg.ri;
19. Luigi De Luca;
20. Maria Cristina Faillace;
21. Paolo Cosentini;
22. Francesca Santelli;
23. Maria Italia Gualtieri;
24. Giovannella Greco, membro del Consiglio Direttivo;
25. Anna Lena;
26. Marcella Vitelli;
27. Giulio Malatacca;
28. Massimiliano Muoio.

Vengono eletti a Presidente dell'Assemblea Giovannella Greco e come segretaria Teresa Faillace.

Il Presidente, a termini di Statuto, dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria dei soci, convocata con mail del 3.3.2023 che risulta ricevuta da tutti i destinatari.

Viene a questo punto eletta la commissione di controllo della regolarità dell'Assemblea nelle persone dei sigg.ri Daniele Diacovo, Marcella Vitelli e Massimiliano Muoio. Esaminati i documenti, la commissione dichiara che hanno attualmente il diritto di voto 39 soci, in quanto in regola con il versamento della quota sociale.

La Presidente apre quindi la discussione sul seguente ordine del giorno:

- 1° punto: Approvazione nuovo Statuto;
- 2° punto: varie ed eventuali.

La segretaria Teresa Faillace illustra le principali modifiche

apportate allo Statuto, tutte finalizzate all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dopo breve discussione si procede a votazione per alzata di mano: l'Assemblea approva all'unanimità e da mandato a Francesca Santelli di occuparsi di tutto quanto necessario per procedere all'iscrizione nel RUNTS e per l'adesione al CSV.

Il Presidente a questo punto dichiara aperti i lavori relativi al 2° punto dell'ordine del giorno.

Giovannella Greco propone di fissare con cadenza mensile un'assemblea ordinaria dei soci per coinvolgere tutti nella programmazione delle attività dell'istituto.

L'assemblea approva la proposta e viene fissata l'assemblea ordinaria per il prossimo 6 maggio alle ore 10.

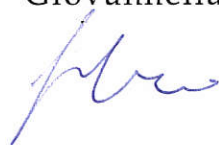
L'assemblea viene chiusa alle ore 11,30.

Marano Principato, 18 marzo 2023

La Segretaria
Teresa M. Faillace



La Presidente
Giovannella Greco



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI COSENZA

Registrato il 05-05-2023

n° 435 della Serie 3

Importo versato € 200,00 con F23 31-03-2023



STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione che assume la denominazione di "Istituto per gli studi storici - ETS". Ente di ricerca, valorizzazione, tutela e divulgazione del patrimonio storico, artistico ed ambientale. L'Istituto ha sede in Cosenza e può istituire Delegazioni e Corrispondenze in Italia ed all'estero. Ha durata illimitata.

ART. 2 - SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

L'Istituto non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale ed in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, perseguendo scopi esclusivamente culturali aventi ad oggetto:

1 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

In particolare si propone:

a) di suscitare e sviluppare l'interesse per gli studi storici, nel presupposto che attraverso una maggiore conoscenza dei fatti trascorsi e delle cause, si possano meglio comprendere i fenomeni politici, economici, sociali, letterari ed artistici attuali, al fine di contribuire all'elevazione morale e civile della società;

b) di contribuire alla tutela, valorizzazione e divulgazione del patrimonio storico e naturale della Nazione;

c) di collaborare, con tutti gli Enti ed Istituzioni varie, alla costituzione ed all'incremento di Archivi storici, Biblioteche, Musei e Pinacoteche;

d) di assolvere a funzioni o incarichi delegati o demandati da Enti statali, pubblici e privati, per lo studio, la ricerca e la valorizzazione di opere e beni di interesse storico, artistico, ambientale e culturale;

e) di favorire e sollecitare un più corretta applicazione delle Leggi vigenti e di promuovere l'emanazione di provvidenze legislative in materia;

f) di orientare ed assistere i Giovani nella loro formazione culturale ed umana;

g) di svolgere, in generale, qualsiasi altra attività o azione che possa rendersi utile per il conseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. *

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di

interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su motivata richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci ordinari. In quest'ultimo caso, se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere disposta dal Presidente del Tribunale.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo PEC/mail risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria viene convocata non meno di 10 giorni prima dalla data stabilita per l'adunanza e si riunisce in Cosenza, nella sede dell'Istituto o in altro luogo, che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

La maggioranza necessaria per l'approvazione delle proposte è sempre della metà più uno dei presenti.

Sulle deliberazioni di approvazione dei bilanci e su quelle che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per variare e modificare lo Statuto e l'atto costitutivo occorre la presente di almeno 2/3 dei soci, con diritto al voto, e la maggioranza assoluta dei voti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Istituto e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 7 - PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto di 9 membri, eletti con l'assemblea con il sistema indicato nel precedente art. 6.

Il Consiglio direttivo resta in carica per un triennio ed i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

La convocazione può essere effettuata in via d'urgenza anche entro le 24 ore.

Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da adottare per l'attuazione delle finalità istitutive e per la sua amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate dell'Istituto sono:

- a) i beni mobili ed immobili, compresi i manoscritti, i libri e le altre pubblicazioni;
- b) le quote sociali annuali;
- c) i ricavati dell'attività dell'Istituto;
- d) i contributi straordinari e i lasciti, le donazioni ed altre eventuali entrate tra cui i contributi volontari di enti, di amministrazioni statali e pubbliche, di privati nonché dei soci onorari.

ART. 10 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 11 - BILANCIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 12 - LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità previste dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 - VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 14 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 15 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

